

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 19/02/2013 n. 11/2013

d.lgs 163/06 Articoli 241 - Codici 241.1

La nomina dell'Arbitro di parte non necessita ex lege della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, stante la riforma dell'art.810 c.p.c. introdotta dal D. Lgs. 40/2006: la nuova formulazione ha inteso semplificare la procedura di avvio dell'arbitrato, consentendo che si proceda anche con una semplice comunicazione scritta, inviata per esempio a mezzo di raccomandata. Il momento iniziale del giudizio arbitrale va determinato non più - come accadeva nella vigenza del precedente quadro normativo - con riguardo alla costituzione del Collegio, bensì con riguardo alla notificazione della domanda di accesso agli arbitri, in quanto idonea a costituire un rituale rapporto procedimentale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 2004, n. 13516; 12 dicembre 2003, n. 19025; 28 maggio 2003, n. 8532; 25 luglio 2002, n. 10922).